



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 23

Oggetto:

Approvazione schema di convenzione per il servizio di accoglienza di Minori Stranieri non Accompagnati.

L'anno duemila 18 il giorno UNO del mese MARZO, alle ore 13,00, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con l'intervento dei signori:

- | | | |
|---------------|-----------|------------|
| 1) BASSO | Giuseppe | Sindaco |
| 2) CARNAZZO | Giuseppe | V. Sindaco |
| 3) MANGIAMELI | Salvatore | Assessore |
| 4) ALIANO | Angelo | Assessore |
| 5) TORCITTO | Concetta | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Generale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe STEFIO)

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione.

Favorevole

Contrario

Li. 01/03/2018

Il Responsabile dell'Area I
(Dott. Giuseppe Stefio)

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione.

Favorevole

Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li. 01/03/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Giuseppe Stefio)

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Capo dell'Area I Servizi Sociali, sottopone alle valutazioni della G.M. la seguente proposta di deliberazione: **“Approvazione schema di convenzione per il servizio di accoglienza di Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)”**.

PRESO ATTO del flusso di minori stranieri che approdano sulle coste siciliane e che necessitano di interventi di soccorso, di prima assistenza nonché di accoglienza residenziale;

RILEVATA la necessità di regolamentare la permanenza nelle strutture residenziali dei minori stranieri che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita nell'immediato un'offerta di residenzialità al fine di consentire alle istituzioni competenti di acquisire informazioni sul soggetto e di decidere l'intervento sociale da attivare;

VISTO il **D.P.R.S. n. 600 del 13/04/2014** inerente l'approvazione degli standard strutturali ed organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei MSNA in cui vengono dettate le norme di carattere generale inerenti l'ambito di applicazione, le caratteristiche delle strutture di accoglienza, i destinatari, la capacità ricettiva, il funzionamento il personale ed i requisiti strutturali;

VISTA La circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - **n. 953 del 02/02/2015**, avente ad oggetto: **“Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”** concernente il trasferimento, ai sensi della legge di stabilità 2015, a favore del Ministero dell'Interno, delle risorse relative al Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, già operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'**art. 23, comma 11 del D.L.95/2012, convertito nella L.135/2012**;

VISTE le successive circolari **n. 4822 e n. 8902**, rispettivamente **del 05/05/2015 e del 14/07/2015 e n. 861 del 20/01/2016**, con le quali in virtù di tale trasferimento il predetto Ministero erogherà ai Comuni interessati, per il tramite delle Prefetture territorialmente competenti, un contributo giornaliero per singolo ospite nella misura massima di **€ 45,00 i.v.a inclusa**, per l'accoglienza offerta ai minori stranieri non accompagnati ospitati in strutture autorizzate e/o accreditate per lo specifico target, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di minori;

TENUTO CONTO delle prefettizie **n. 3439/2016- Area IV- del 08/02/2016 e n. 4192/2016- Area IV- del 18/02/2016**, con le quali i Comuni ricadenti nell'area territoriale della provincia di Siracusa sono stati invitati a trasmettere alla Prefettura di Siracusa, per il successivo inoltrare al Ministero dell'Interno con l'apposito Sistema di Monitoraggio Presenze (SIMP), il modello **“A”** contenente le richieste di contributo di accesso al Fondo per i servizi di accoglienza resi nei confronti di minori stranieri non accompagnati a partire dal **I° trimestre 2017**;

IL CAPO AREA
(Dott. Giuseppe STEFIO)



ed in relazione a quanto sopra

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTA Legge 08/11/2000 n.328;

VISTA la L.R. n.22/1986;

VISTE le LL.RR. n.44/91 e n.48/91;

VISTA la L.R. n.30/2000;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, approvare lo schema di convenzione allegato alla presente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA


di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente;

2- demandare al Capo Area I Politiche Sociali l'esecuzione di quanto testé deliberato;

3- di dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art.12 comma 2, della L.R.n.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Giuseppe Basso



L'Assessore anziano



Il Segretario Comunale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizione o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____


Li, _____

Il Segretario Comunale


La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 01-03-2018

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Comunale



La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER REGOLARE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI CARLENTINI E LA COOPERATIVA.....
STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO "....." UBICATA IN
CARLENTINI, ALLA VIA..... N.....

L'anno duemiladiciottoaddì del mese di.....

TRA

Il Comune di Carlentini codice fiscale n00192020890 d'ora in avanti designato con il termine "ente locale", per il quale interviene il sig Basso Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco Pro-Tempore autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione n del....., esecutiva;

E

LA COOPERATIVA..... STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA:"....." UBICATA IN CARLENTINI, ALLA VIA..... N.....

autorizzata, giusto decreto n.....del..... del competente Assessorato Regionale degli Enti Locali, con il quale la struttura viene iscritta al n.....dell'Albo Regionale degli Enti Assistenziali ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 22/86 e autorizzata alla prestazione dell'attività assistenziale a favore di minori, di genere maschile, di età compresa tra i 14 e i 18 anni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed Utenza

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata, avente le caratteristiche appresso specificate, minori di sesso maschile..

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 10+5 (quindici) unità ed esclusivamente di età compresa tra i 14 e i 18.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

Il Comune in ogni caso non può essere chiamato a corrispondere rette per posti vacanti, né può essere chiamato a corrispondere rette per minori collocati dall'Ente con modalità non corrispondenti a quelle determinate nella presente convenzione.

L'ente gestore si impegna ad accogliere, assistere e a prendersi cura dei minori ospiti, nel rispetto sia del progetto educativo d'intervento, collaborando attivamente e costruttivamente con i servizi tutti, per garantire omogeneità e professionalità negli interventi.

Art. 2

Capacità ricettiva

La Comunità alloggio ha una capacità ricettiva di n. 15 posti (quindici) ed ospita esclusivamente i minori di sesso maschile di età compresa tra i 14 e i 18.

Al compimento del 18° anno di età i giovani ospitati devono essere dimessi dalla comunità. L'ente contraente con la stipula del presente atto si obbliga ad adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico (MSNARA).

Art. 3

Requisiti strutturali

Le comunità alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli Standards, determinati con decreto del Presidente della Regione 29 Giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Personale

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 direttore coordinatore, responsabile della struttura;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

Nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo, n. 1 assistente sociale, n. 1 animatore socio-culturale, n. 1 mediatore interculturale e linguistico, n. 1 operatore legale e/o avvocato, n. 1 orientatore.

Nel caso in cui il responsabile della direzione e del coordinamento sia un assistente sociale, non è necessario avvalersi di un'altra unità di detto profilo professionale in regime di convenzione. Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatria, logopedista, infermiere, ecc.) l'ente dovrà avvalersi del servizio sanitario regionale garantito dall' ASP competente per territorio, secondo la vigente normativa.

L'Ente può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

Le strutture devono garantire, laddove non ne siano gestori, un raccordo operativo con i centri di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati deputati all'ospitalità in emergenza ed iscritti dalla Regione, ciò al fine di garantire continuità nell'intervento socio-educativo e di reinserimento sociale avviato nelle due diverse strutture di accoglienza residenziale.

Per supportare gli interventi in favore dell'integrazione diventa fondamentale attivare e consolidare il lavoro di rete con gli attori locali che a vario titolo possono essere interlocutori per i percorsi di accoglienza e di inserimento.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico.

L'ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 16, qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale ai corsi di formazione ed aggiornamento al fine di una riqualificazione professionale, con particolare attenzione all'interculturalità.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Impegno verso gli operatori

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

Modalità di intervento

L'Ente è tenuto a predisporre una scheda personale e una relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso che al momento delle dimissioni dell'ospite.

Nella struttura dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine, considerata la temporaneità dell'accoglienza, si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni.
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- a redigere il progetto educativo individuale indicante gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento nonché il piano delle verifiche;
- l'apertura alla realtà sociale (associazioni, età);
- la mediazione culturale, l'orientamento e assistenza legale;
- servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei diritti, quali presentazione del modello C3, richiesta permesso di soggiorno e suo eventuale rinnovo, titolo di viaggio, tessera sanitaria, codice fiscale, carta d'identità, iscrizione centro per l'impiego, rapporti con il tribunale per i minorenni territorialmente competente;
- all'adozione di una Carta dei Servizi Sociali, secondo quanto previsto dall'art 13 della Legge 328/2000 e D.M. 308 del 21/05/2001, e/o il regolamento che disciplini il funzionamento della struttura di accoglienza, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.

Art. 7

Assicurazione

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8
Pocket Money

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposto un contributo in denaro (pocket money) destinato alle piccole spese di carattere personale, come stabilito da direttive nazionali.

Art. 9
Cure mediche

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10
Vestiario

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11
Tabella dietetica

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente per territorio, nel rispetto della cultura e della religione del Paese straniero di provenienza del minore. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. Nel curare l'alimentazione degli ospiti si deve tendere a soddisfare le richieste degli stessi tenendo conto delle tradizioni culturali e religiose.

Art 12
Diario tecnico

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente al servizio sociale dell'ente locale, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto. L'ente locale si riserva la facoltà di visitare la struttura residenziale in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

E' altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13
Rimborsi

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, corrisponderà all'Ente gestore la somma di € 45,00 Iva inclusa, pro capite per tutti i giorni di effettiva presenza giusta nota ministeriale n. 14241 del 16.11.2014 e successiva comunicazione della Prefettura di Siracusa prot. n. 32769 del 1° dicembre 2014 e n. 14932 dell'11 maggio 2015 il Comune di Carlentini corrisponderà all'Ente esclusivamente le rette per quei minori

effettivamente ospitati ed ammessi al servizio secondo quanto previsto dall'art. 1 della presente convenzione. I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato e completa di DURC in corso di validità e solo dopo effettiva rimessa delle somme da parte del Ministero dell'Interno.

Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 della regolarità dell'ente contraente.

E' fatto obbligo all'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" o un diverso strumento di pagamento purché idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inadempimento da parte dell'Ente gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è inficiata da nullità assoluta.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 14

Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente Locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione dei termini perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente Locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura e/o il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.
- d)

Art 15

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dal..... salvo quanto prescritto dal precedente art. 14.

E' escluso il rinnovo tacito.

La A.C. può, con deliberazione motivata, entro mesi due precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione. Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare mensilmente sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente, nonché sulle attività formative ed educative attuate. La presenza dei minori deve risultare da apposito registro che in copia dovrà essere trasmesso mensilmente all'Ufficio Servizi Sociali.

Art 16

Obblighi dell'Ente Contraente

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione sostitutiva a firma del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento i corso di validità, attestante:

- il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006;
- il possesso del requisito speciale tecnico professionale, di cui all'art. 39 del D.Lgs n. 163/2006;
- decreto di autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 28 della L.R. 22/86 per la stipula di convenzioni con gli Enti Locali

di impegnarsi ad applicare il C.C.NN.L. di categoria nei confronti degli operatori impiegati;

- titoli professionali e generalità degli operatori utilizzati nel servizio ed in possesso dei requisiti richiesti secondo gli standard quali/quantitativi di personale previsto dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura;

rispetto delle norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sia con riferimento al personale interno che agli utenti;

- l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate ed al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti da Decreto Legislativo n. 196/03

e di comunicare per iscritto all'A.C. il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali;

- impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità;
- di essere in possesso della tabella dietetica per i pasti, approvati dall'ASP con procedure di acquisto degli alimenti, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 7 Aprile 1999 n. 128 e successive modifiche ed integrazioni;
- che la cooperativa risulta regolare ai fini del DURC in quanto:
 - è iscritta all'INPS sede di Siracusa con numero di protocollo INPS 2639757e risulta regolare con il versamento dei contributi;
 - è assicurata all'INAIL sede di Siracusa con codice fiscale n. 01703060895 e risulta regolare con il versamento dei premi ed accessori.

L'Ente gestore si impegna a:

- a) Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- b) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia al personale interno che agli utenti;
- c) Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs n. 196/03.

L'Ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;

- d) Impiegare personale formato ed aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità.

L'Autorità comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

Con cadenza trimestrale, l'assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantire una maggiore qualità.

Art 17

Dichiarazione sui rischi interferenze di cui al decreto legislativo nr. 81 del 09/04/2008

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D. lgs. 9/04/2008, n. 81 per il servizio oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati

dall'Ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuato presso il locale della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività, oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

Art. 18

Clausola Anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. N. 165 del 2001, l'Ente, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art 20

Registrazione convenzione

Il presente atto nella forma della scrittura privata ha tra le parti forza di legge ai sensi dell'art. 1372 del C.C. e ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche. Sarà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

Art. 21

Foro competente

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente. In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'ente contraente

L'ente locale